

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 15 del regolamento sul marchio comunitario.

**Ricorso proposto il 31 marzo 2014 — PSL/UAMI — Consortium Ménager Parisien
(Rappresentazione di un orologio)**

(Causa T-212/14)

(2014/C 245/23)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: PSL Ltd (Kowloon, Hong-Kong) (rappresentanti: R. Dissmann e J. Bogatz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Consortium Ménager Parisien (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 20 gennaio 2014, nel procedimento R 1495/2012-3;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: disegno raffigurante un orologio per prodotti della classe 10-02 — disegno comunitario n. 1 600 560 0001

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Consortium Menager Parisien

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: assenza di carattere individuale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del disegno contestato

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002

**Ricorso proposto l'11 aprile 2014 — CBM Creative Brands Marken/UAMI — Aeronautica Militare —
Stato Maggiore (Trecoloro)**

(Causa T-227/14)

(2014/C 245/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: U. Lüken, M. Grundmann e N. Kerger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Roma, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 gennaio 2014, procedimento R 253/2013-1, nella parte in cui essa annulla la decisione della divisione di opposizione e accoglie l'opposizione alla domanda di registrazione n. 009 877 325 per i prodotti delle classi 18 e 25;
- respingere interamente l'opposizione alla domanda di registrazione n. 009 877 325;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Trecolor» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 877 325.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Aeronautica Militare — Stato Maggiore.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo e denominativo comunitario e nazionale «FRECCHE TRICOLORI» per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 e 41.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione contestata.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 14 aprile 2014 — CBM Creative Brands Marken/UAMI — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (TRECLORE)

(Causa T-228/14)

(2014/C 245/25)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: U. Lüken, M. Grundmann e N. Kerger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Roma, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 gennaio 2014, procedimento R 594/2013-1, nella parte in cui essa ha accolto la decisione della divisione di opposizione di rigetto della domanda n. 009 877 391 per i prodotti delle classi 18 e 25 e per i servizi «Servizi al dettaglio, inclusi siti web e televendita, in relazione al vestiario, calzature, cappelli, occhiali da sole, metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici, cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie, pelli di animali, pellame, bauli e valigie, borse, borsette, portafogli, borsellini, buste per chiavi, sacchi a spalla, borsette, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria» della classe 35;